



**CITTA' DI BUSTO ARSIZIO**

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 1° Agosto 1994, esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 13/09/1994 atti n. 44390.

Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 29.03.2001 e n. 103 del 3.12.2002, n. 7 del 5.02.2004 e n. 59 del 29/06/2007.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

- ART. 1** 1 - Sono istituite le Commissioni Consiliari per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 1 dello Statuto comunale.
- ART. 2** 1 - Il Consiglio Comunale di Busto Arsizio costituisce le seguenti Commissioni Consiliari di carattere permanente:
- 1a - Affari Generali - Bilancio - Personale - Programmazione - Attività economiche
  - 2a - Ambiente - Territorio e Fauna
  - 3a - Lavori Pubblici - Patrimonio
  - 4a - Educazione - Cultura - Sport - Tempo Libero - Problematiche Giovanili
  - 5a - Servizi Sociali - Protezione Civile
  - 6a - Famiglia
- ART. 3** 1 - Le Commissioni Consiliari svolgono solo funzioni consultive: esse si riuniscono per effettuare un esame preventivo di proposte di deliberazioni e comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio Comunale e ogni volta che il parere delle Commissioni sia richiesto dal Consiglio Comunale, dal suo Presidente, dal Sindaco o dalla Giunta Comunale o su proposta del Presidente della Commissione previo assenso della Giunta Comunale.
- 2 - In commissione vengono svolte le interrogazioni orali secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con le stesse modalità, in quanto applicabili.
- ART. 4** 1 - In ciascuna Commissione, ogni gruppo consiliare con almeno cinque componenti designa due membri; i restanti gruppi designano un membro. Se ,trascorsi trenta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, le designazioni non siano state effettuate o lo siano in forma incompleta, il Presidente provvede autonomamente alla composizione delle commissioni.

In caso di surroga, il Consigliere surrogante subentra automaticamente nelle medesime Commissione dell'uscente, salvo diverse indicazioni del Capogruppo, da effettuarsi seduta stante immediatamente dopo la votazione della delibera di surroga; in tale caso il Presidente del Consiglio Comunale emana il provvedimento conseguente.

2 -Il Presidente del Consiglio comunicherà al Consiglio Comunale i nominativi dei Commissari che compongono ciascuna Commissione sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari. In caso di impedimento di Commissari, è data facoltà ad ogni Capogruppo di delegare per iscritto di volta in volta la sostituzione con altro Consigliere Comunale appartenente allo stesso gruppo consiliare.

**ART. 5** 1 - In caso di dimissioni, i Commissari sono sostituiti con provvedimento del Presidente del Consiglio su conforme designazione del Capogruppo Consiliare del gruppo di appartenenza del dimissionario.

**ART. 6** 1 - Ogni Commissione è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza di voti dei Commissari nella prima seduta della Commissione stessa.

2 - Nella stessa seduta, con distinta votazione, viene pure eletto un Vice Presidente, il quale presiederà la Commissione in caso di assenza o impedimento del Presidente.

3 - Prima della votazione non è consentita alcuna discussione, ma unicamente la presentazione di candidature, senza illustrazioni o motivazioni.

**ART. 7** 1 - Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno, presiede la seduta.

2 - Il Presidente è tenuto alla convocazione ove venga richiesto da almeno due Commissari che rappresentino un quinto dei Consiglieri in carica o da un quinto dei Consiglieri Comunali o dall'Assessore competente.

3 - In caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma precedente, il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione della Commissione. Il Presidente provvede altresì

alla prima convocazione delle Commissioni, che in tal caso sono presiedute dal presidente stesso o, in sua assenza, dal componente più anziano secondo i criteri di graduatoria di cui al comma 2-quater dell'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4 - Le commissioni sono convocate con le stesse modalità, in quanto applicabili, della convocazione del Consiglio Comunale.

**ART. 8** 1 - Per la validità delle riunioni delle Commissioni è richiesta la presenza di Commissari, portatori di un numero di voti pari almeno al 50% dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 - Le determinazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza con voto palese, tenendo altresì presente che i Commissari votanti esprimono un numero di voti rapportato alla consistenza del gruppo politico consiliare di appartenenza. I voti sono egualmente ripartiti fra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo, senza attribuzioni di frazioni di voto; il Presidente della Commissione, ai fini dell'attribuzione dei voti eventualmente residuati dalla precedente ripartizione, attesta l'arrivo dei singoli Consiglieri ed attribuisce tali voti secondo l'ordine di presentazione dei Consiglieri stessi alla seduta.

3 - Le riunioni sono pubbliche, eccettuati i casi in cui venga diversamente stabilito, con deliberazione motivata, adottata di volta in volta, e quelli in cui si tratti di questioni concernenti giudizi sulle qualità di persone. Ciascun Consigliere Comunale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di ogni Commissione.

4 - Alle riunioni deve essere garantita la presenza dell'Assessore e/o del dirigente/funziionario competente in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**ART. 9** 1 - Il verbale delle riunioni redatto in forma sintetica dal Segretario, che verrà indicato dal Sindaco e scelto tra i dipendenti comunali, dovrà essere sottoposto alla Commissione per l'approvazione nel corso della riunione stessa oppure in quella immediatamente successiva.

**ART. 10** 1 - La convocazione delle Commissioni con il relativo ordine del giorno sarà comunicata tempestivamente al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Assessori competenti per materia, ai Capigruppo consiliari e ai componenti delle Commissioni stesse.

2 - Agli stessi dovranno parimenti essere trasmessi in copia i verbali di cui al precedente articolo 9.

**ART. 11** 1 - Nell'esercizio della loro attività le Commissioni Consiliari hanno il diritto di ottenere tramite il loro Presidente dal Sindaco o dall'Assessore alla partita tutte le informazioni ritenute utili per lo svolgimento dei lavori.

2 - Le Commissioni possono procedere, previa autorizzazione del Presidente, d'intesa con il Sindaco, ad indagini conoscitive al fine di esprimere pareri più ponderati informando lo stesso ed il Sindaco del programma di natura amministrativa.

**ART. 12** 1 - Le Commissioni si riuniscono di norma nella Sala Consiliare.

2 - Più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per l'esame di problemi che riguardano contemporaneamente le rispettive competenze o per i quali non sia individuabile la competenza prevalente di una singola Commissione. In tal caso presiede il Presidente più anziano di età.

3 - Le Commissioni hanno il diritto di ottenere, d'intesa con gli Assessori competenti in materia, l'intervento alle riunioni delle stesse di Amministratori o dirigenti delle aziende o degli enti nei quali il Comune nomina propri rappresentanti. Analogamente, nel caso in cui la specificità dei temi di competenza ne giustificasse l'utilità, la Commissione può richiedere l'ascolto anche dei rappresentanti di enti, gruppi, organismi riconosciuti dallo Statuto e operanti nel settore di interesse, ovvero di esperti nell'argomento in discussione indicati dall'Amministrazione e senza oneri per la stessa.